

Jesolo Patrimonio s.r.l. - Società del Comune di Jesolo

Provincia di Venezia

CONTRATTO N. ____/2017

**CONCESSIONE DI SEPOLCRO A TERRA
N. _____**

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Società Jesolo Patrimonio S.r.l., con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di ragione di legge

TRA

La Società JESOLO PATRIMONIO S.r.l. partita IVA 03540820275, gestore del Cimitero Comunale a seguito di nomina con verbale di assemblea delibera di Consiglio Comunale N.27 del 28/02/2007, rappresentata dall'Amministratore Unico nella persona di Giuliano Zemolin nominato con verbale di assemblea del 27/05/2015, il quale agisce in nome e per conto della stessa, denominata anche Concedente;

E

La Sig.ra /Il Sig. _____

Nata/o a _____ il _____

Residente a _____ in via: _____

Codice Fiscale: _____

denominato per brevità anche Concessionario

Premesso che :

-la Società Jesolo Patrimonio s.r.l. a seguito contratto sottoscritto con il Comune di Jesolo in data 28/06/2007, è diventata concessionaria del cimitero comunale ed ha assunto anche il compito di provvedere all'affidamento in concessione ai privati dei loculi, ossari, tombe di famiglia e sepolcri a terra.

-vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24/02/2015 relativa all'approvazione del progetto di costruzione delle tombe ipogee;

-viste le determinate dell'Amministratore Unico n. 8 dell'11/05/2015 e n. 15 del 16/09/2015 relative alla determinazione dei costi del progetto sopra indicato;

- visto il contratto preliminare di sepolcro a terra n. _____ del _____ e il relativo versamento dell'acconto di € _____;

- vista la determina n. _____ del _____ relativa all'approvazione dello schema di contratto;

- vista la determinazione della Giunta Comunale n. 180 del 06/06/2017 relativa all'approvazione del costo finale del progetto di costruzione delle tombe ipogee e alla determinazione del prezzo definitivo di concessione delle stesse;

- visto il pagamento a saldo, effettuato con bonifico bancario in data _____

CONCEDE

a _____ l'uso del sepolcro a terra sito nel cimitero comunale di Jesolo, da destinarsi a sepolcro familiare _____ meglio identificato nella planimetria allegata, da destinarsi a sepolcro familiare. I concessionari designano quale

rappresentante dei diritti e doveri inerenti la concessione, come previsto dall'art. 71 del Regolamento vigente di P.M. del Comune di Jesolo, il/la Sig./Sig.ra_____ . La presente concessione cimiteriale non trasferisce la proprietà dei manufatti che resta in ogni caso esclusiva del Comune.

Con il presente atto, inoltre, il concessionario o il titolare della concessione s'impegna alla piena osservanza delle leggi e del Regolamento di P.M. vigente, che afferma di ben conoscere, ed a tutte le altre disposizioni che potranno in seguito emanarsi in materia.

Il/i concessionario/i o il loro rappresentante possono disporre l'ammissione nella sepoltura di cadaveri, resti mortali o ceneri di:

- a) parenti del concessionario fino al IV° grado;
- b) affini del concessionario fino al II° grado;
- c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del/i concessionario/i;
- d) persone che abbiano acquisito particolari benemeranza nei confronti del/i concessionario/i

Nel caso di benemeranza la domanda deve contenere altresì la contestuale dichiarazione che l'ammissione nella tomba di famiglia avviene senza fini di lucro o di speculazione.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

La durata della concessione è di anni **50 (cinquanta)** decorrenti dalla data del contratto definitivo _____ indipendentemente dall'effettiva utilizzazione del sepolcro a terra e cesserà il _____

Sarà consentito il rinnovo della stessa, per un periodo pari al contratto iniziale, su espressa richiesta scritta del concessionario o dell'avente diritto. In tale caso sarà dovuto il

versamento di un nuovo canone, da determinarsi all'epoca della richiesta.

Qualora, durante il periodo della concessione, il concessionario/i morisse/morissero, gli aventi diritto dovranno presentare domanda di SUBENTRO che consentirà di avvalersi anche dell'eventuale successiva richiesta di rinnovo previo versamento del canone previsto all'epoca della richiesta.

ART.2

Il concessionario si impegna ad osservare le prescrizioni contenute nel **R.E.A.C.** (**Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale**) per quanto concerne l'apposizione di fotografie, scritte, simboli religiosi e vasetti di fiori. Nel caso di realizzazioni difformi alle prescrizioni la Società Jesolo Patrimonio S.r.l., disporrà l'immediata rimozione del paramento, senza preavviso, intimando al concessionario l'immediato ripristino secondo le modalità concordate a proprie cure e spese.

ART.3

Il concessionario è tenuto a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria del sepolcro, ad eseguire restauri ed opere che il Concedente ritenga opportune ed indispensabili per ragioni di decoro, sicurezza ed igiene, oltre che a rimuovere eventuali abusi.

ART.4

E' fatto espresso divieto di alienare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, la concessione, pena la risoluzione di diritto del contratto e la revoca della concessione stessa. Nell'ipotesi di cui innanzi, Jesolo Patrimonio s.r.l., o altro Concedente, tratterà il canone versato dal privato a titolo di penale.

ART. 5

In caso di assoluta comprovata necessità, Jesolo Patrimonio s.r.l. potrà consentire a terzi il subentro nella concessione, nel qual caso, questi e per esso gli aventi causa, assumeranno nei confronti della società concedente tutti gli obblighi derivanti dal presente e già posti a carico del precedente concessionario.

ART.6

1) La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) concessione oggetto di lucro o speculazione;
- b) il sepolcro a terra risulti in stato di abbandono per incuria, per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa con pregiudizio alla stabilità del manufatto;
- c) grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto dalla lettera a) del comma precedente, è subordinata alla previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto individuati o individuabili; in caso di irreperibilità la diffida verrà pubblicata nell'albo cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

3) Pronunciata la decadenza della concessione si disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ossa o ceneri rispettivamente in ossario/cinerario comune a carico del concessionario decaduto.

4) Successivamente al restauro del manufatto il concedente provvederà ad un nuovo

affidamento in concessione.

ART.7

Nel caso di revoca della concessione del sepolcro, la Jesolo Patrimonio s.r.l., o altro concessionario, si riserva la facoltà di procedere all'immediata estumulazione delle salme ed alla successiva inumazione delle stesse in campo Comune.

ART.8

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Quanto sopra è stato letto dalle parti che, trovatolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

JESOLO PATRIMONIO S.r.l.

IL CONCESSIONARIO
